

REGOLAMENTO PER IL RISCATTO DI CUI **ALL'ART. 24 DELLA LEGGE 141/1992**

(Delibera del Comitato dei Delegati del 19 dicembre 2014 – Approvato con nota ministeriale del 17 marzo 2015 – G.U. Serie Generale n. 84 dell'11 aprile 2015)

Art. 1 Soggetti legittimati

Chi è iscritto alla Cassa, e in regola con l'invio delle comunicazioni prescritte nell'art. 17 della legge 576/1980 e con le contribuzioni previste dagli artt. 10 e 11 della stessa legge, può esercitare il diritto di riscatto degli anni indicati nel successivo art. 2.

Il riscatto può inoltre essere esercitato:

- a) da chi è stato cancellato dalla Cassa, ma conservi diritto a pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 576/1980 e sia in regola con quanto prescritto nel precedente primo comma;
- b) dai titolari di pensione di inabilità;
- c) dai superstiti che possano con il riscatto conseguire diritto a pensione indiretta, sempre che la posizione dell'iscritto sia in regola con quanto previsto dal precedente primo comma.

Art. 2 Anni riscattabili

Possono essere riscattati:

- a) il periodo di corso legale di laurea in giurisprudenza;
- b) il periodo di servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
- c) i periodi di servizio civile sostitutivo e di servizio equiparato al servizio militare obbligatorio per un massimo di due anni;
- d) il periodo di servizio militare prestato in guerra;
- e) il periodo di praticantato, anche se svolto all'estero purché ritenuto efficace ai fini del compimento della pratica, per non più di tre anni.

Il riscatto può essere esercitato per uno o più anni a discrezione dell'interessato e può essere esercitato solo per anni interi e non coincidenti (neppure parzialmente) tra di loro e con anni di iscrizione alla Cassa di Previdenza Forense o ad altre forme di previdenza obbligatoria per le quali possa essere richiesta l'applicazione della legge n. 45/90.

Fermo restando quanto stabilito al comma 2 circa la non coincidenza dei periodi, nel caso in cui il servizio militare sostitutivo o equiparato sia stato effettuato contemporaneamente all'iscrizione all'università e questa abbia avuto una durata superiore al periodo del corso legale di laurea, il periodo complessivo ammesso a riscatto non può superare la somma degli anni di durata del corso legale in giurisprudenza e del servizio militare, sostitutivo o equiparato.

Sono riscattabili anche gli anni per i quali sia già stata esercitata la facoltà di riscatto in forza dell'art. 5, secondo comma, della legge 5.7.1965, n. 798, dell'art. 8 della legge 22.7.1975, n. 319 e dell'art. 26 della legge 20.9.1980, n. 576; i versamenti a suo tempo effettuati, maggiorati degli interessi legali, sono in tal caso portati in compensazione con le somme dovute per contributo di riscatto.

Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti le frazioni di anno sono considerate anni interi.

Art. 3 Effetti del riscatto

Gli anni per i quali è stato esercitato il riscatto, comportano un aumento di anzianità di iscrizione e di contribuzione pari al numero degli anni riscattati.

Gli anni riscattati non influiscono, tuttavia, nell'anticipare l'iscrizione al quarantesimo anno di età se essa è avvenuta posteriormente; è fatta salva l'applicazione dell'art. 14 della legge 141/92.

Art. 4 Contribuzione dovuta - Riserva matematica

1. L'iscritto che viene ammesso al riscatto deve pagare alla Cassa un contributo di importo tale da assicurare in ogni caso la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo riscattato.

2. L'onere del riscatto è pari alla riserva matematica determinata con i criteri ed i coefficienti utilizzati dalla legge 5.3.1990 n. 45, approvati con D.M. 28.7.1992 - Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26.8.1992 e aggiornati con Ministeriale MA004.A007.11433 – AVV-L-109 del 26 febbraio 2014.
3. Tale onere non può comunque essere inferiore, per ciascun anno riscattato, ad un importo pari alla misura dei contributi minimi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento di attuazione art. 21, commi 8 e 9, della legge 247/2012, previsti per l'anno di presentazione della domanda.

Art. 5 Presentazione della domanda

La domanda di riscatto deve essere presentata su apposito modulo predisposto dalla Cassa, nel quale debbono essere indicati:

- le generalità dell'iscritto;
- il reddito professionale dichiarato nei 15 anni precedenti la domanda o in tutti se inferiori a 15;
- la certificazione attestante il possesso dei requisiti per ottenere il riscatto;
- la dichiarazione che non sussistono impedimenti di cui all'art. 2, secondo comma, del presente regolamento;
- la dichiarazione di non aver usufruito del riscatto previsto dall'art. 24 della legge n.141/92 presso altra Cassa o altro Ente Previdenziale.

Nella domanda deve essere inclusa la dichiarazione di assunzione di responsabilità ai sensi dell'art. 24 della legge 13.4.1977 n. 114.

La sottoscrizione della domanda deve essere autenticata ai sensi della legge 4.1.1968, n. 15.

Art. 6 Deliberazione sulla domanda

La Giunta Esecutiva delibera in merito alla domanda di riscatto entro 120 giorni dalla presentazione della domanda stessa corredata della documentazione necessaria.

Art. 7 Pagamento dei contributi

Il pagamento dei contributi, determinati dalla Giunta Esecutiva col provvedimento di ammissione ai riscatti, deve essere eseguito in unica soluzione, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla comunicazione della deliberazione della Giunta Esecutiva.

L'interessato, entro il termine previsto per il pagamento, può presentare alla Cassa domanda, da inviarsi con lettera raccomandata, con la quale comunica l'importo che intende versare subito ed il numero di anni nei quali intende rateizzare l'importo residuo, per non più di dieci anni. In tale caso saranno dovuti gli interessi nella misura del 2,75% annuo, ovvero nella misura del tasso legale vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto, se superiore. Il tasso così determinato resterà fermo per l'intero periodo della rateazione stessa. La domanda di pensione, il cui diritto viene acquisito in conseguenza dell'esercizio del riscatto, non può comunque essere presentata e la pensione non può, di conseguenza, essere liquidata prima dell'avvenuto pagamento integrale della somma determinata dalla Giunta Esecutiva; in caso di pagamento rateizzato di cui al precedente secondo comma, l'interessato dovrà provvedere al pagamento integrale del residuo ancora dovuto a saldo.

Art. 7 bis Norma transitoria

Il secondo comma dell'art. 7 entra in vigore dal primo giorno del mese successivo alla sua approvazione e si applica, ad istanza dell'interessato, anche alle domande già presentate per le quali non sia ancora spirato il termine per il pagamento della prima rata.

Art. 8 Irrinunciabilità del riscatto

Nel caso di pagamento integrale del riscatto l'avente diritto, o i suoi superstiti, non potranno più rinunciare al riscatto medesimo. Nel caso di pagamento parziale verranno considerati utili soltanto gli anni interi per i quali sia stato interamente corrisposto l'onere di riscatto.

Art. 9 Decorrenza della pensione a seguito di riscatto

Nel caso in cui i requisiti necessari alla liquidazione della pensione vengano perfezionati con l'esercizio del riscatto, la decorrenza della pensione non potrà essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di riscatto.

Art. 10 Ricalcolo della pensione a seguito di riscatto

L'eventuale effetto del ricalcolo della pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di riscatto.

Art. 11 Norma transitoria

Ai fini di quanto previsto dai precedenti artt. 4, 9 e 10 per le domande di riscatto in qualsiasi forma scritta presentate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, si farà riferimento alla data della loro presentazione, purché successiva all'entrata in vigore della legge n. 141/92.